

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5326

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINA, ACCIARINI, SODA, CENNAMO, GRIGNAFFINI**

Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla  
selezione delle candidature e sul finanziamento

*Presentata il 20 ottobre 1998*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale crisi della politica ha il suo epicentro nel discredito dei partiti e nella crescente sfiducia nella loro capacità di svolgere l'importante funzione nazionale che a loro è assegnata dalla Costituzione. Le speranze che il passaggio ad un sistema di elezione prevalentemente maggioritario producesse da sé un effetto di riordino e di rigenerazione del sistema partitico sono state in parte deluse. Nonostante l'affermazione di alcuni elementi di bipolarismo, fenomeni di degenerazione e di frammentazione ulteriore sono intervenuti a complicare il quadro, e forti sono le spinte ad una restaurazione proporzionalistica, in contrasto non solo con i risultati del *referendum* elettorale del 18 aprile 1993, ma anche con la ispirazione nettamente maggioritaria delle scelte politiche compiute dai cittadini, leggibile — secondo la gran parte dei commentatori — in tutte le consultazioni elettorali avvenute negli ultimi anni. In questa caratteristica incompiutezza e irresolutezza della transizione italiana si è soliti vedere un limite di natura

costituzionale: l'invecchiamento della Costituzione del 1948 e la incapacità delle forze politiche parlamentari, drammaticamente testimoniata dai ripetuti fallimenti delle apposite Commissioni bicamerali, a operare la revisione costituzionale resa necessaria dal mutamento degli assetti reali dei poteri. Tale diagnosi, senz'altro corretta, lascia però insondato il tema dell'inadeguatezza soggettiva dei partiti politici italiani, che si esprime anche nella mancata revisione costituzionale. E lascia quindi libero il campo ad una polemica antipartitocratica che spesso sfuma in polemica contro i partiti senz'altro, negandone la funzione democratica. La funzione dei partiti politici è essenziale nell'evoluzione contemporanea delle moderne società pluraliste, purché regolata o autoregolata in forme autenticamente democratiche e aperte al controllo dell'opinione pubblica se non della legge. Nel nostro Paese, in considerazione del particolare grado di logoramento del rapporto fiduciario tra i partiti e la popolazione (dovuto anche, ma certo non soltanto, alla dramma-

tica vicenda di « tangentopoli »), è oggi necessario proporre un nuovo patto tra partiti e cittadini, nel quale i partiti rinunciano ad una parte del loro arbitrio, subordinandosi a regole certe e trasparenti, rendendo pubblici i loro statuti oltre che i loro bilanci, dando più potere ai loro iscritti ed elettori, e in cambio ricevono un finanziamento, nella forma di erogazione diretta di denaro e nella forma di una serie di agevolazioni e di esenzioni. Il ragionamento sotteso è che la essenziale funzione democratica dei partiti non può essere semplicemente presunta, o peggio rivendicata con arroganza, ma richiede che i partiti siano effettivamente e autenticamente soggetti democratici. Sembra quindi che sia oggi opportuno riaprire la *vexata quaestio* della disciplina giuridica del partito politico, anche in considerazione del fatto che, dopo la classica discussione sul tema, quando solo la Germania aveva compiuto questa scelta con l'articolo 21 della legge fondamentale, e poi con la legge del 1967, altri Paesi europei, come la Spagna e il Portogallo, hanno deciso in questo senso.

È ben noto che l'articolo 49 della Costituzione fa cenno alla libertà di associarsi in partiti e al « metodo democratico » della vita politica, ma non fa alcun riferimento alle forme della vita interna dei partiti. Dal dibattito che ebbe luogo in seno alla Costituente risulta che il problema fu posto, ma si scelse di non intervenire su questo aspetto, per il timore che si arrivassero a definire una indebita ingerenza e un pericoloso criterio di esclusione. Si ricordi, in particolare, l'emendamento Mortati che proponeva: « tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al metodo democratico nell'organizzazione interna e nell'azione diretta alla determinazione della politica nazionale ». Nella seduta del 22 maggio 1947, poi, l'onorevole Moro, se da una parte ribadì l'importanza di non porre limiti alle finalità perseguite dai partiti, per evitare il rischio di decisioni arbitrarie « sulla base del presunto carattere antidemocratico del loro programma », dall'altra, in accordo con Mortati, propose la costituzionalizzazione del vincolo democratico interno, sulla base

della considerazione che se non vi è una base di democrazia interna, i partiti non potrebbero trasfondere un indirizzo democratico nell'ambito della vita politica del Paese.

La linea proposta dall'onorevole Moro è la stessa del Costituente spagnolo del 1978, che — pur rifacendosi in larga parte al modello della legge fondamentale di Bonn del 1949 — recepirà, nell'articolo 6, il solo vincolo interno per i partiti (« La loro struttura interna ed il loro funzionamento dovranno essere democratici »), e non il vincolo della « democraticità esterna » dei fini perseguiti, che a Bonn era stato inserito in polemica con il recente passato nazista e nel quadro anticomunista generato dalla Guerra fredda. La proposta di Moro non fu tuttavia adottata dalla Costituente, e il riferimento alla democrazia interna rimase assente dall'articolo 49 della Costituzione. Peraltro, non era previsto allora un finanziamento pubblico dei partiti, né qualunque controllo sui bilanci, anche per lo scambio di complicità tra chi era massicciamente finanziato dall'Unione sovietica e chi lo era, altrettanto massicciamente, dalla Cia o dai sindacati americani. La successiva sentenza della Corte costituzionale tedesca, che nel 1956 esclude dalla legalità il partito comunista, oltre a quello nazista, non fece che confermare le riserve e i timori.

Oggi le cose stanno in modo molto diverso. Anzitutto, non ci sono più partiti che non intendano darsi forme democratiche: il timore dell'esclusione ha perso ragione di esistere. Inoltre, la presenza di un finanziamento pubblico, molto contestato dall'opinione pubblica, ma insistentemente riproposto dal Parlamento (e senza dubbio con buone ragioni), mette in discussione la difesa ad oltranza della natura privatistica dell'associazione-partito. Considerazione ancora più importante, la cultura dei nostri tempi non ammette che ci siano luoghi separati e privati in cui si forma un potere che è poi destinato ad esercitarsi nelle istituzioni pubbliche.

Per cinquant'anni la discussione giuridica e politologica si è esercitata sul dilemma tra natura privata e funzione pubblica dei partiti. Due aspetti che sono

ambedue contenuti nell'articolo 49 della Costituzione. Di certo, la « determinazione della politica nazionale », che è — attraverso il concorso con metodo democratico — la finalità del libero associarsi dei cittadini in partiti, è una funzione pubblica. Essa può svolgersi in partiti non democratici? Nei termini del dibattito alla Costituente: può darsi metodo democratico nell'attività esterna dei partiti se essi non hanno una struttura democratica della loro vita interna?

Ancora con altre parole: può darsi democrazia *dei* partiti senza democrazia *nei* partiti?

« Affinché i cittadini riescano davvero ad influenzare la politica nazionale, a concorrere a determinarla, occorre che le loro esigenze e le loro preferenze trovino una sede adeguata di ricezione e traduzione all'interno dei partiti. Il problema della democrazia nei partiti è, dunque, inesorabilmente insito nella formulazione dell'articolo 49 ed è comunque, prepotentemente esploso nel corso della pratica di competizione politica negli anni successivi e fino ad oggi » (G. Pasquino, articolo 49, in *Commentario della Costituzione*, Bologna 1992).

La presente proposta di legge si propone di rilanciare la funzione democratica dei partiti attraverso una disciplina giuridica che leghi la struttura democratica al finanziamento, senza tuttavia restringere la libertà di associazione politica prevista dall'articolo 49 della Costituzione, e senza trasformare l'associazione-partito in organo dello Stato. Sviluppando quella posizione intermedia, tra l'ispirazione più privatistica e l'ispirazione più organicistica, che è riscontrabile già nell'articolo 49, essa intende non già proporre statuti-tipo, ma disciplinare « le condizioni minime del rispetto del principio del concorso e del metodo democratico », lasciando all'autonomia statutaria la definizione della struttura degli organi interni, i sistemi di elezione dei dirigenti, eccetera; ed inoltre regolamentare « quelle attività del partito che più direttamente incidono sul funzionamento delle istituzioni (...) attraverso la disciplina delle procedure interne per la scelta dei candidati » (cfr. P. Ridola, *Partiti*

*politici*, in *Enciclopedia del Diritto*, Volume XXXII, Milano 1982).

Essa dunque non si propone di istituire un controllo sui fini dei partiti né sulla struttura sostanziale dei loro organi, ma propone un'esigenza di democrazia procedurale e di regole certe per la formazione di quella volontà politica che si esprime nell'azione esterna del partito. Con ciò non si pretende di ridefinire lo *status* giuridico dei partiti, ma semplicemente di legare il loro finanziamento, in ogni sua forma, ai requisiti democratici minimi così individuati. Nello stesso senso si è mosso il legislatore portoghese, che nella recentissima revisione costituzionale (1997) stabilisce, all'articolo 51, una connessione tra democraticità interna e finanziamento pubblico. Infatti, dopo che il comma 5 stabilisce che: « I partiti politici debbono basarsi sui principi di trasparenza, di organizzazione e di gestione democratica e di partecipazione di tutti i loro membri », il comma seguente rinvia alla legge per le regole del loro finanziamento pubblico. In altri termini, il finanziamento pubblico non è una conseguenza meccanica dell'esistenza dei partiti, ma del loro sottoporsi ad alcune regole, ad alcuni *standard* pubblici.

La presente proposta di legge interviene su tre profili, individuabili in base ai tre titoli in cui si suddivide la legge.

Il titolo I (articoli 1-3) stabilisce che i partiti devono avere statuti pubblici e ne indica i tratti democratici che devono essere obbligatoriamente presenti.

In particolare, l'articolo 1 fa riferimento alla costituzione dei partiti politici.

L'articolo 2 riguarda tempi e modalità di approvazione e di pubblicazione dello statuto.

L'articolo 3 ha ad oggetto il contenuto minimo degli statuti per i partiti che intendono ottenere i benefici previsti dalla legge e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli organi centrali del partito e le sue articolazioni territoriali, con possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

Il titolo II (articoli 4-8) disciplina la selezione della candidature, cioè la principale funzione svolta dai partiti nella loro qualità di organizzatori della democrazia,

prevedendo la consultazione degli iscritti o — facoltativamente — le primarie tra gli elettori.

In particolare, l'articolo 4 incentiva le primarie, tramite il rimborso delle spese sostenute, purché queste siano organizzative nel rispetto della legge e, in particolare, assicurando piena parità agli aspiranti candidati. Per i partiti che scelgono di non promuovere le primarie è prevista la consultazione obbligatoria tra gli iscritti, secondo modalità liberamente rimesse agli statuti dei partiti.

L'articolo 5 riguarda le modalità di svolgimento delle elezioni primarie, le condizioni per la loro validità, la possibilità di ricorrere ad un Comitato di garanti in caso di presunte irregolarità.

L'articolo 6 ha ad oggetto le modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie.

L'articolo 7 stabilisce che gli statuti prevedano l'istituzione di un Comitato di garanti che vigila sull'organizzazione e lo svolgimento delle primarie e che procede alla definizione di una rosa di nomi. Prevede inoltre le modalità di costituzione dei seggi elettorali.

L'articolo 8 prevede l'applicabilità degli articoli 4, 5, 6 e 7 anche alle coalizioni che si presentano alle elezioni con propri candidati.

Il titolo III (articoli 9-24), infine, disciplina il finanziamento, limitandolo all'effettiva corresponsione del 4 per mille delle dichiarazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rivolte a singoli partiti e non ad un contenitore generico, e prevedendo insieme una serie di agevolazioni fiscali e tariffarie.

L'articolo 9 riguarda la destinazione volontaria del 4 per mille, contestualmente alla dichiarazione dei redditi, ma su una scheda separata, e dunque anonima, al fine di garantire la riservatezza. Il 4 per mille viene devoluto, non genericamente a tutti i partiti, ma a ciascun partito sulla base delle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.

L'articolo 10 ha ad oggetto la deducibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici.

L'articolo 11 riguarda la deducibilità del reddito di impresa.

L'articolo 12 sancisce invece l'improduttività del reddito per gli immobili che sono destinati all'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 13 riguarda l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali.

L'articolo 14 disciplina le plusvalenze che derivano da immobili destinati alle attività dei partiti politici.

L'articolo 15 esclude dalla determinazione del reddito le immobilizzazioni destinate allo svolgimento delle attività politiche.

L'articolo 16 prevede una riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore dei partiti politici.

L'articolo 17 prevede l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.

L'articolo 18 prevede la riduzione delle tariffe postali per le telecomunicazioni in occasione delle campagne elettorali.

L'articolo 19 dispone l'esenzione dalla tassa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per manifestazioni e attività dei partiti politici.

L'articolo 20 si occupa dei messaggi di utilità sociale inerenti lo svolgimento dell'attività politica dei partiti.

L'articolo 21 dispone che i consigli comunali prevedano nei loro statuti forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici.

L'articolo 22 determina le condizioni per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 9 e alle agevolazioni tariffarie e fiscali, richiedendo la conformità dello statuto alla legge e l'obbligo di presentare un rendiconto di esercizio.

L'articolo 23 prevede l'esclusione dai benefici tariffari e fiscali, nonché l'impossibilità di accedere al finanziamento, per i partiti che abbiano presentato una rendicontazione irregolare o che abbiano depositato uno statuto non conforme alla legge.

L'articolo 24 dispone l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## TITOLO I

## STATUTO

## ART. 1.

*(Costituzione dei partiti politici).*

1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

## ART. 2.

*(Statuto dei partiti).*

1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto, che è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Eventuali variazioni successive dello statuto sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. La pubblicazione dello statuto ai sensi dei commi 1 e 2 è condizione per accedere ai contributi di cui all'articolo 9.

## ART. 3.

*(Principi e criteri direttivi per gli statuti dei partiti).*

1. Tutti i cittadini e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto.

2. Lo statuto dei partiti di cui all'articolo 2, comma 1, indica:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione da

parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

b) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

d) le modalità della partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 3;

e) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché le relative procedure di ricorso;

f) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, precisando le modalità che assicurino la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

h) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, per le cariche di sindaco e di presidente della provincia, ai sensi dell'articolo 4.

3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito, con possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

## TITOLO II

### SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

#### ART. 4.

*(Elezioni primarie).*

1. I partiti che intendano concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei

deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo possono promuovere, entro i termini previsti dai rispettivi statuti, elezioni primarie a scrutinio segreto tra gli elettori.

2. Gli statuti determinano i criteri per la ripartizione delle spese di organizzazione delle elezioni primarie tra le varie articolazioni territoriali.

3. Gli statuti dei partiti che organizzano le elezioni primarie assicurano piena parità di condizioni tra i candidati.

4. Nel caso in cui i partiti politici scelgano di non promuovere le elezioni primarie, i relativi statuti prevedono forme alternative di consultazione tra gli iscritti.

5. I partiti che scelgono di promuovere le elezioni primarie hanno diritto al rimborso da parte dello Stato, in proporzione agli effettivi votanti, delle spese sostenute, dietro presentazione di un'apposita rendicontazione. Hanno diritto al rimborso solo i partiti che hanno promosso le primarie nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

#### ART. 5.

##### *(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).*

1. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie tutti gli elettori che risultino iscritti al partito che ha promosso le elezioni primarie stesse, nonché i cittadini che abbiano destinato in suo favore il 4 per mille della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 9. Gli statuti dei partiti prevedono i casi in cui sono ammessi a partecipare alle elezioni primarie gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione al partito medesimo, anche se non ancora accettata dagli organi competenti.

2. Gli elettori che non possiedono i requisiti di cui al comma 1 possono comunque partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, qualora ne facciano espressa richiesta agli organi competenti dei diversi partiti politici, a condizione

che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro movimento o partito politico. Gli statuti dei partiti prevedono tassativamente i casi in cui può essere negata la partecipazione di tali elettori alle elezioni primarie.

3. Gli statuti dei partiti possono porre come condizione per la partecipazione alle primarie il versamento di una somma da parte dell'elettore.

4. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante candidato che riporti il numero più alto di voti. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato, subentra il primo dei non eletti.

5. Gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al Comitato di garanti di cui all'articolo 7, in caso di presunte irregolarità. Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo statuto del partito che ha promosso le elezioni primarie.

6. I partiti possono rifiutare, ove previsto dai rispettivi statuti, le candidature di elettori che risultino condannati per reati di corruzione, concussione e appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

#### ART. 6.

##### *(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie).*

1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità generali di presentazione delle candidature.

2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi elettore, che possieda i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, il quale risulti sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti.

3. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da una o più strutture del partito presenti sul territorio interessato dalle consultazioni elettorali.

4. Possono inoltre presentare la propria candidatura anche gli elettori non iscritti ad alcun partito politico, a condizione che sottoscrivano un impegno a candidarsi, in caso di esito favorevole delle elezioni primarie, nelle liste del partito che ha promosso le elezioni primarie stesse. La sottoscrizione di più di un impegno comporta la decadenza dell'elettore dal proprio diritto.

ART. 7.

*(Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).*

1. Gli statuti dei partiti prevedono l'istituzione di un Comitato di garanti, che ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie.

2. Il Comitato di garanti procede alla costituzione dei seggi elettorali, che possono essere localizzati in strutture ed edifici individuati dalle amministrazioni comunali.

3. Il Comitato di garanti procede altresì alla definizione di una rosa di nomi di candidati che è sottoposta alle elezioni primarie, secondo criteri determinati dagli statuti. Ciascun elettore ha diritto di votare per un solo candidato tra i nomi che compongono la rosa.

4. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati, una volta concluse le operazioni di voto. Gli aspiranti candidati possono assistere o nominare un proprio rappresentante.

ART. 8.

*(Norme sulle coalizioni).*

1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano anche alle coalizioni di partiti e movimenti politici che si presentano alle elezioni con propri candidati.

2. Al fine di cui al comma 1 i partiti della coalizione adottano un apposito regolamento organizzativo.

## TITOLO III

## FINANZIAMENTO

## CAPO I

CONTRIBUTO DEI CITTADINI  
AI PARTITI POLITICI

## ART. 9.

*(Finanziamento diretto dello Stato commisurato alle libere e volontarie indicazioni dei cittadini).*

1. A decorrere dall'anno finanziario della data di entrata in vigore della presente legge, ciascun contribuente, contestualmente alla dichiarazione annuale dei redditi, può destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti che hanno ricevuto il rimborso delle spese elettorali per le ultime elezioni della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. La destinazione volontaria del 4 per mille avviene contestualmente alla dichiarazione dei redditi, su una scheda separata e anonima, al fine di garantire il rispetto della riservatezza. La scheda contiene l'elenco dei partiti aventi diritto, ai sensi del comma 1. Il contribuente indica sulla scheda il partito politico cui intende destinare la quota dell'imposta.

3. L'importo versato ai sensi del comma 2 è devoluto ai singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali effettuate dai contribuenti.

4. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicu-

rando la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e il rispetto della loro riservatezza. Il regolamento detta altresì le necessarie disposizioni tecniche relative alla predisposizione della scheda di cui al comma 2.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema.

#### ART. 10.

*(Deducibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici).*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis*) le erogazioni liberali in danaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dei partiti politici ».

#### ART. 11.

*(Deducibilità dal reddito di impresa).*

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c*) le erogazioni liberali fatte a favore di università, istituti di istruzione universitaria, partiti politici e fondazioni culturali costituite dai partiti politici, nei limiti di una somma non superiore a 50 milioni di lire annue per i contributi diretti ai partiti e non superiore a 75 milioni di lire annue per i contributi diretti alle fondazioni costituite dai partiti per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato; ».

## ART. 12.

*(Improduttività di reddito degli immobili destinati all'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione).*

1. All'articolo 33, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si considerano altresì produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari e le loro pertinenze, destinate esclusivamente a sedi di partiti politici per l'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione ».

## CAPO II

DISCIPLINA FISCALE DEL PATRIMONIO  
E DELLE ATTIVITÀ DEI  
PARTITI POLITICI

## ART. 13.

*(Esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali).*

1. Gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici derivanti da legge o da regolamento statale, regionale, provinciale e comunale sono esenti dalle imposte di bollo, dalle imposte di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e da ogni altra tassa ed onere di natura fiscale o amministrativa.

2. Gli acquisti di immobili a favore dei partiti politici, a qualsiasi titolo effettuati, sono esenti dalle imposte di registro e da quelle ipotecarie e catastali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, a condizione che gli immobili stessi siano destinati a sedi di partiti politici per un periodo continuativo di tempo non inferiore a dieci anni.

## ART. 14.

*(Plusvalenze da cessioni di immobili destinati ad attività di partiti politici).*

1. Al comma 1 dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) le plusvalenze realizzate dalla cessione degli immobili di cui alla lettera *f*) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, a condizione che la destinazione, indicata nella medesima lettera *f*), abbia durata non inferiore a dieci anni al momento della cessione, a meno che l'immobile non sia più idoneo alle attività in oggetto e il ricavato sia interamente devoluto per l'acquisto di una nuova sede ».

ART. 15.

*(Esclusione dalla determinazione del reddito delle immobilizzazioni destinate allo svolgimento delle attività politiche).*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Nella determinazione del reddito imponibile di cui al comma 4, il patrimonio netto e gli eventuali finanziamenti da soci o da terzi sono diminuiti dell'ammontare delle immobilizzazioni aziendali costituite dagli immobili di cui alla lettera *f*) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 ».

ART. 16.

*(Riduzione dell'aliquota IVA).*

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore di partiti politici l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 10 per cento della base imponibile dell'operazione.

ART. 17.

*(Esenzione dall'imposta sulla pubblicità).*

1. Le insegne, le iscrizioni, i manifesti e tutte le forme di pubblicità visiva ed acu-

stica riguardanti i partiti politici sono esenti dal pagamento dell'imposta e del diritto di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 18.

*(Riduzione delle tariffe postali per le telecomunicazioni).*

1. In occasione delle campagne elettorali per il rinnovo degli organi rappresentativi si applicano le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

ART. 19.

*(Esenzione dalla tassa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per manifestazioni e attività dei partiti politici).*

1. Le occupazioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate dai partiti politici per lo svolgimento della loro attività, non sono soggette alla tassa di cui al medesimo articolo 38.

CAPO III

STRUTTURE E SERVIZI PER LA PARI OPPORTUNITÀ DEI PARTITI POLITICI

ART. 20.

*(Messaggi di utilità pubblica).*

1. I partiti politici possono chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri di determinare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, i messaggi di utilità pubblica inerenti lo svolgimento della loro attività politica che la concessionaria pubblica del

servizio radiotelevisivo è obbligata a trasmettere ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni.

2. Alla trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono riservati tempi non inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e lo 0,30 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.

3. Le forme e i tempi di accesso per la trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono stabiliti, nel rispetto dei principi del pluralismo e della proporzionalità di rappresentanza in Parlamento, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

#### ART. 21.

*(Strutture per manifestazioni pubbliche).*

1. I consigli comunali, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedono nei loro statuti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici.

2. Gli statuti comunali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

#### CAPO IV

### CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO DIRETTO DELLO STATO E ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E FISCALI E SANZIONI

#### ART. 22.

*(Conformità dello statuto alla legge e rendiconto di esercizio).*

1. I partiti che hanno approvato un proprio statuto ai sensi del titolo I possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 9

e accedere alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla presente legge.

2. I partiti che hanno usufruito dei contributi di cui all'articolo 9 o che intendano accedere alle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalla presente legge, presentano un rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Provvede alla redazione del rendiconto il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito, del movimento politico o della coalizione.

3. Il rendiconto deve essere corredato da una relazione del rappresentante legale o del tesoriere sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento politico e sull'andamento della gestione nel suo complesso; detta relazione va redatta secondo il modello di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

4. Il rendiconto deve essere altresì corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C annesso alla presente legge.

5. Al rendiconto devono inoltre essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve tenere il libro giornale e il libro degli interventi.

7. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

8. I libri contabili tenuti dai partiti, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e sigillati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

9. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

10. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o del movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

11. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono effettuare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.

12. Il legale rappresentante o il tesoriere è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

13. Il rendiconto di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere, dalla relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché dalle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno.

14. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

15. Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto dal collegio dei revisori dei conti, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati di intesa dai Presidenti delle due Camere, all'inizio

di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile.

ART. 23.

*(Sanzioni).*

1. L'irregolare redazione del rendiconto di cui all'articolo 22 o la non conformità dello statuto alla presente legge comportano per il partito politico l'esclusione dai contributi di cui all'articolo 9 e dai benefici tariffari e fiscali previsti dalla presente legge.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sulla base di un controllo sulla regolarità della redazione, attesta la conformità dello statuto dei partiti alla presente legge.

ART. 24.

*(Abrogazioni).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

ALLEGATO A  
(vedi articolo 22, comma 2)

## MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

### STATO PATRIMONIALE

Attività.

Immobilizzazioni immateriali nette:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;  
costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati;  
impianti e attrezzature tecniche;  
macchine per ufficio;  
mobili e arredi;  
automezzi;  
altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo);

partecipazioni in imprese;  
crediti finanziari;  
altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, *gadget*, eccetera).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

crediti per servizi resi a beni ceduti;  
crediti verso locatari;  
crediti per contributi elettorali;  
crediti per contributi 4 per mille;  
crediti verso imprese partecipate;  
crediti diversi.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);  
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

## Disponibilità liquida:

depositi bancari e postali;  
denaro e valori in cassa.

## Ratei attivi e risconti attivi.

Passività.

## Patrimonio netto:

avanzo patrimoniale;  
disavanzo patrimoniale; avanzo dell'esercizio;  
disavanzo dell'esercizio.

## Fondi per rischi e oneri:

fondi previdenza integrativa e simili;  
altri fondi.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

debiti verso banche;  
debiti verso altri finanziatori;  
debiti verso fornitori;  
debiti rappresentati da titoli di credito;  
debiti verso imprese partecipate;  
debiti tributari;  
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;  
altri debiti.

## Ratei passivi e risconti passivi.

## Conti d'ordine:

beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;  
contributi da ricevere in attesa di espletamento di controlli dell'autorità pubblica;  
fideiussione a/da terzi;  
avalli a/da terzi;  
fideiussioni a/da imprese partecipate;  
avalli a/da imprese partecipate;  
garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico.

A) Proventi gestione caratteristica.

- 1) Quote associative annuali.
- 2) Contributi dello Stato:
  - a) per rimborso spese elettorali;
  - b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF.
- 3) Contributi provenienti dall'estero:
  - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
  - b) da altri soggetti esteri.
- 4) Altre contribuzioni:
  - a) contribuzioni da persone fisiche;
  - b) contribuzioni da persone giuridiche.
- 5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica.

B) Oneri della gestione caratteristica.

- 1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
- 2) Per servizi.
- 3) Per godimento di beni di terzi.
- 4) Per il personale:
  - a) stipendi;
  - b) oneri sociali;
  - c) trattamento di fine rapporto;
  - d) trattamento di quiescenza e simili;
  - e) altri costi.
- 5) Ammortamenti e svalutazioni.
- 6) Accantonamenti per rischi.
- 7) Altri accantonamenti.
- 8) Oneri diversi di gestione.
- 9) Contributi ad associazioni.

Totale oneri gestione caratteristica.

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari.

- 1) Proventi da partecipazioni.
- 2) Altri proventi finanziari.
- 3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.

1) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie;
- c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

2) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie;
- c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari.

1) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni;
- varie.

2) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni;
- varie.

Totale delle partite straordinarie.

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A=B+C+D+E).

ALLEGATO B  
(vedi articolo 22, comma 3)

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi ricevuti per le spese elettorali;
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
- 5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;
- 6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

ALLEGATO C  
(vedi articolo 22, comma 6)

## CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

3) la composizione delle voci « costi di impianto e di ampliamento » e « costi editoriali, di informazione e comunicazione », nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci « ratei e risconti attivi » e « ratei e risconti passivi » e della voce « altri fondi » dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui

conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci « proventi straordinari » e « oneri straordinari » del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

